

Decreto Legge 3 aprile 1995, n. 101

Norme urgenti in materia di lavori pubblici.

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 1995, convertito, con modificazioni ed integrazioni (1), in Legge 2 giugno 1995, n° 216, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 2 giugno 1995)

Art. 1

Applicazioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109

«[1] I commi 1, 2 e 3 dell'art. 38 della legge 11-2-1994, n. 109, sono abrogati.

[2] Il regolamento di cui all'art. 3 della legge 11-2-1994, n. 109, è adottato entro il 30 settembre 1995 ed entra in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione in apposito supplemento della Gazzetta Ufficiale, che avviene contestualmente alla ripubblicazione della citata legge n. 109 del 1994, coordinata con le modifiche apportate dal presente decreto, e dei decreti previsti dalla medesima legge n. 109 del 1994.

[3] Ai progetti che siano formalmente affidati a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al secondo comma e ai relativi affidamenti in appalto o in concessione si applicano le disposizioni della legge 11-2-1994, n. 109, come modificata dal presente decreto, nonché le disposizioni del regolamento di cui al secondo comma con le modalità stabilite dal regolamento stesso.

[4] Ai progetti che siano formalmente affidati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al secondo comma, nonché ai relativi affidamenti in appalto o in concessione, si applicano le disposizioni della legge 11-2-1994, n. 109, come modificata dal presente decreto, che non fanno rinvio a norme del medesimo regolamento, ad eccezione di quelle di cui agli artt. 4, commi da 1 a 9, e 14, nonché le disposizioni legislative e regolamentari previgenti non incompatibili con la citata legge n. 109 del 1994.

Le disposizioni medesime si applicano ai progetti affidati formalmente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e ai relativi affidamenti in appalto o in concessione qualora il bando per l'appalto o per la concessione non sia pubblicato entro» «il 31 gennaio 1997» (2).

«[5] Ai progetti che siano formalmente affidati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed ai relativi affidamenti in appalto o in concessione, qualora il bando per l'appalto o per la concessione sia pubblicato entro» «il 31 gennaio 1997» (2), «si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti fino alla data di entrata in vigore della legge 11-2-1994, n. 109, nonché gli artt. 1, 2, 6, 7, 8, settimo comma, 9, 19, 21, 22, 23, 24, 26, commi da 1 a 5, 31, 31-bis, 32, 35, 36, 37 e 38, quarto comma, della citata legge n. 109 del 1994, come modificata dal presente decreto.

[6] A parziale deroga di quanto previsto dal quinto comma, ai bandi e agli avvisi pubblicati tra la data di entrata in vigore della legge 11-2-1994, n. 109, e la

data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero agli affidamenti o alle aggiudicazioni intervenuti entro gli stessi termini, sono applicabili le disposizioni vigenti al momento dell'adozione dei rispettivi provvedimenti.

[7] Qualora alla redazione dei progetti provvedano gli uffici tecnici dei soggetti di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 11-2-1994, n. 109, come modificato dall'art. 2 del presente decreto, per affidamento di progetto si intende l'incarico formale di predisposizione del progetto almeno di massima conferito ai predetti uffici da parte degli organi competenti.

[8] Nel caso di trattativa privata, il termine relativo alla pubblicazione del bando di cui ai commi 4, 5 e 6 si intende riferito alla data di presentazione delle offerte.

[9] Le disposizioni di cui» «all'art. 14» (3) «della legge 11-2-1994, n. 109, si applicano a, decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al secondo comma del presente articolo.

[10] L'obbligo relativo alle comunicazioni di cui all'art. 4, commi 17 e 18, della legge 11-2-1994, n. 109, decorre dal sessantesimo giorno successivo all'avvenuta comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della costituzione dell'Osservatorio dei lavori pubblici.

Il termine di novanta giorni di cui all'art.31-bis, primo comma, della citata legge n. 109 del 1994, introdotto dall'art. 9 del presente decreto, nel caso di riserve iscritte antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

[11] Alla legge 11-2-1994, n. 109, sono apportate le modificazioni recate dagli articoli seguenti del presente decreto».

Note

(1) Le modifiche ed integrazioni sono riportate tra virgolette. Della presente legge si riporta il solo l'art.1; i restanti articoli, modificativi della legge 11-2-1994, n. 109, sono già coordinati nella legge medesima.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione 216/1995 sono validi gli atti, i provvedimenti, gli effetti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 5 del D.L. 31-1-1995, n. 26; detto art. 5 (Forniture e appalti pubblici) è stato soppresso dalla legge 29-3-1995, n. 95 che ha convertito in legge il citato D.L. 26/1995.

Per maggior chiarezza si riporta l'elenco delle modifiche apportate dagli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della presente legge alla legge 109/1994:

- l'art.2 modifica i commi 1, 2, lettera e), 3 e 5 dell'art.2 ed aggiunge il comma 5-bis al medesimo articolo;
- l'art.3 modifica i commi 2, 4 e 6 dell'art.3 ed aggiunge i commi 7-bis e 7-ter allo stesso articolo;
- l'art.3-bis modifica l'art.4, commi 6, 10, 11, 12 e 13, l'art.5, rubrica, commi 3 e 5 ed aggiunge il comma 5-bis al medesimo articolo;
- l'art.4 modifica i commi 2, 4 e 5 dell'art. 6 ed aggiunge il comma 5-bis allo stesso articolo;

- l'art.4-bis sostituisce ed integra i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art.7;
- l'art.4-ter modifica i commi 7, 8, 9, 10 e 11 dell'art. 8;
- l'art.5 modifica il comma 1 ed aggiunge il comma 4-bis all'art.9;
- l'art.5-bis aggiunge la lettera e-bis) al comma 1 dell'art.10;
- l'art.5-ter modifica i commi 2 e 5 dell'art.12;
- l'art.5-quater sostituisce l'art.15;
- l'art.5-quinqies sostituisce l'art.16;
- l'art.5-sexies sostituisce l'art.17;
- l'art.6 modifica la rubrica ed i commi 1 e 2 dell'art.18 ed aggiunge il comma 2-bis al medesimo articolo;
- l'art.6-bis modifica e sostituisce i commi 1, 4 e 5 dell'art.19 ed aggiunge il comma 5-bis dello stesso articolo;
- l'art.7 sostituisce il comma 1 ed aggiunge il comma 1-bis dell'art.21;
- l'art.8 sostituisce l'art.23;
- l'art.8-bis modifica e sostituisce i commi 1, 2, 3 e 6 dell'art.24;
- l'art.8-ter sostituisce l'art.25;
- l'art.8-quater modifica l'art.27, comma 2, lettera b);
- l'art.8-quinqies modifica i commi 2 e 5 dell'art.30;
- l'art.9 aggiunge l'art.31-bis;
- l'art.9-bis sostituisce l'art.32;
- l'art.10 sostituisce il comma 7 dell'art. 5.

(2) Termine così prorogato dall'art. 6 della legge 7-11-1996, n. 569.

(3) Parole così sostituite dall'art. 12 della legge 18-11-1998, n. 415, con efficacia dal 19 dicembre 1998.